

# STATUTO

## TITOLO I

### Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata "GUARDIA FAUNISTICA AMBIENTALE- ODV", qui di seguito detta "Associazione".

2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

### Art. 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Monterotondo

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

### Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

## TITOLO II

### Art. 4 - Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale nel

- Promuovere e svolgere attività di vigilanza per il rispetto delle leggi e delle norme poste a tutela della fauna, della flora e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- Promuovere e svolgere in collaborazione e su autorizzazione degli organi preposti servizi di viabilità, di controllo strade, di soccorso e di sicurezza sulle strade, anche in caso di calamità naturale e di emergenza di varia natura, compresi trasporti eccezionali;
- Proporre la promozione, e l'organizzazione di ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente;
- Partecipare e collaborare con le Forze di Polizia e le Forze Armate, in ogni momento sia richiesto e/o vi sia necessità;
- Organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento di strutture urbane, la bonifica di ambienti litoranei, il rimboschimento di colline e montagne, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate;
- Gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- Promuovere corsi per azioni antincendio e per la formazione dei volontari, ed attivarsi per favorire pratiche di prevenzione di incendi di qualsiasi natura;
- Promuovere attività di formazione, prevenzione e di intervento in emergenza in ambito di protezione civile;
- Promuovere progetti, programmi e convenzioni nazionali e internazionali per la conservazione e lo sviluppo sostenibile di grandi sistemi territoriali e ambientali del paese: Alpi, Appennini, Pianura Padana, coste, piccole e grandi isole, sistema vulcanico;
- Promuovere e svolgere attività di tutela per la salvaguardia e l'incolumità dei bagnanti e dei veicoli natanti, a motore e non, svolgendo servizio sulle coste per prevenire emergenze e incendi con natanti, arginando l'imprudenza dei bagnanti e l'inesperienza dei provetti nuotatori, adoperando qualsiasi mezzo di prevenzione, con personale specializzato e con l'ausilio di personale medico e paramedico;
- Promuovere e svolgere attività di controllo e di salvaguardia ittica, venatoria, con controlli mirati sia occasionali che periodici;
- Proporre la produzione, la distribuzione, la diffusione di materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
- Proporre la produzione e la distribuzione di stampati, anche periodici, di materiale didattico, audiovisivo, filmati ed altro materiale attinente agli scopi sociali;
- Svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi seminari, assemblee, incontri, convegni attinenti agli scopi sociali;

- Promuovere corsi per volontari di protezione civile su rischi, pericoli e prevenzione con personale qualificato e specializzato;
- Organizzare e promuovere corsi per 1° soccorso, di nuoto e di salvataggio, e sub per i volontari;
- Gestire attività di carattere sociale, culturale ed ogni altra iniziativa, negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita agli scopi sociali;
- Promuovere e svolgere attività di ricerca, e di analisi inerenti a problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale e socio economico;
- Stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per la realizzazione degli scopi sociali;
- Valorizzare il rapporto tra scuola ed altri soggetti sul territorio, in proprio e in collaborazione con Enti, Istituti, Associazioni, impegnandosi nella costituzione e gestione di centri territoriali per l'educazione ambientale, con funzione di documentazione, di organizzazione di attività educative;

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

## TITOLO III

### Art. 5 - Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

2. Il numero dei soci è illimitato e non può mai essere inferiore al minimo stabilito dal D.Lgs. n. 117/2017; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

3. I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) soci ordinari, che hanno l'obbligo di versare la quota associativa annuale ed il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nonché il diritto di concorrere alla elezione per le cariche sociali;
- b) soci sostenitori, che sostengono l'attività dell'Associazione principalmente con il proprio apporto finanziario o con le proprie competenze; essi possono partecipare a tutte le attività dell'Associazione e godono di tutti i diritti dei soci ordinari, ad eccezione del diritto di voto attivo e passivo;
- c) soci onorari, nominati dall'Assemblea in virtù di comprovate qualità attitudinali e professionali atte alla valorizzazione e al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione; essi godono di tutti i diritti dei soci ordinari, ad eccezione del diritto di voto attivo e passivo e sono esentati dal versamento della quota associativa;

d) iscritti, ovverosia coloro che si siano iscritti o abbiano richiesto di essere iscritti per via telematica ("on line") previa consultazione della piattaforma web dell'Associazione e/o coloro che aderiscano alla procedura di registrazione ordinariamente attivata in occasione di eventi pubblici organizzati dall'Associazione; viene loro riconosciuta la dignità del Socio senza però alcun diritto di voto in Assemblea e senza possibilità di accedere alle cariche sociali, fatta salva la possibilità per i medesimi di perfezionare la propria affiliazione come Soci Ordinari o Soci Sostenitori.

4. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, sudomandascritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

5. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

6. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

## **Art. 6 - Diritti e doveri degli associati**

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. Tutti i soci hanno diritto di:

- a) godere dei servizi associativi, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) partecipare alla vita associativa e controllarne l'andamento, secondo quanto stabilito dalle leggi e dal presente Statuto;
- c) consultare i libri sociali, facendone espressa richiesta scritta al Presidente;
- d) partecipare alle assemblee, e, se in regola con il versamento della quota sociale e fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 5 (cinque) per i Soci Sostenitori e per i Soci Onorari, votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nonché candidarsi per essere eletti negli stessi.

3. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, tutti i Soci sono obbligati a:

- a) osservare lo Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) versare, con le modalità ed i termini fissati, la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo; tale quota non è trasferibile, non è frazionabile, non è rivalutabile e non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio;
- c) contribuire al raggiungimento dei fini sociali attraverso il proprio apporto finanziario e/o prestando la propria attività personale, volontaria e gratuita, in ragione delle disponibilità personali;
- d) astenersi da ogni attività che sia di contrasto con le finalità e con gli interessi dell'Associazione o che comunque, arrechi o possa arrecare danni, anche morali, all'Associazione;

4. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

5. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

6. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per

la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

7. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

8. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

### **Art. 7 - Perdita della qualità di associato**

1. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

2. La qualità di associato si perde per:

- **Decesso.**
- **Dimissioni:** ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- **Decadenza:** la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- **Esclusione:** la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

## **TITOLO IV**

### **Art. 8 - Organi dell'Associazione**

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente Vicario;
- d) Organo di controllo (eventuale).

2 Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

### **Art. 9- Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati**

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

## **Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea degli Associati**

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

## **Art. 11 - Validità dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la

fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

## **Art. 12 - Nomina e composizione del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati, nel rispetto degli equilibri di genere.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

## **Art. 13 - Convocazione e validità del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

## **Art. 14 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita

- dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
  - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
  - h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
  - i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
  - j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
  - k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
  - l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

### **Art. 15 - Il Presidente e il Vice Presidente Vicario**

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
  3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
  4. Il Presidente in particolare:
    - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
    - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e, in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
- Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
  6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
  7. Il Vice Presidente Vicario è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, su proposta del Presidente.
  8. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente Vicario costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

### **Art. 16 - Il Segretario ed il Tesoriere**

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
  - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
  - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
  - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

### **Art. 17 - Organo di Controllo**

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### 2.L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti.

### Art. 18 - Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

## TITOLO V

### Art. 19- Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### Art. 20- Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

## **TITOLO VI**

### **Art. 21- Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione**

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

## **TITOLO VII**

### **Art. 22- Le strutture periferiche**

1. Per perseguire efficacemente le proprie finalità l'Associazione si articola in strutture organizzative periferiche, sia a livello territoriale che settoriale.

2. Le strutture periferiche territoriali sono costituite dai soci sostenitori che hanno la loro residenza nel territorio in questione, indipendentemente dal settore di appartenenza; le strutture periferiche settoriali sono costituite dai soci sostenitori appartenenti allo stesso settore, indipendentemente dal territorio di residenza.

3. Le strutture periferiche perseguono in ambito locale o settoriale gli scopi e le finalità dell'Associazione; elaborano le politiche associative in conformità degli indirizzi nazionali e ne curano l'attuazione; individuano ed organizzano i servizi di consulenza e di assistenza ai soci aderenti, alle imprese locali, al territorio; individuano ed organizzano le iniziative occorrenti alla loro qualificazione e al loro sviluppo, di concerto con la struttura nazionale dell'Associazione.

4. La costituzione di una struttura periferica, territoriale o settoriale, è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, che provvede anche alla prima nomina degli organi sociali locali.

5. Gli organi sociali di ogni struttura periferica sono: l'Assemblea dei Soci facenti parte della struttura periferica stessa; il Consiglio Direttivo della struttura periferica eletto dall'Assemblea dei Soci costituenti la struttura periferica; il Coordinatore, il Vice Coordinatore ed il Tesoriere, nominati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo della struttura periferica stessa.

6. I compiti, le funzioni e l'organizzazione delle strutture periferiche e degli organi sociali delle stesse sono disciplinati da apposito Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, in armonia e analogia con il presente Statuto e con le altre norme interne.

7. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può revocare gli organi sociali di ogni struttura periferica e procedere alla nomina di un Commissario Straordinario per la sua gestione nei casi in cui la struttura periferica:

- a) dia prova di insufficiente attività associativa;
- b) conduca azioni che possono essere fonte di danno, anche di immagine, per l'Associazione;

- c) persista nelle violazioni allo Statuto, ai Regolamenti e alle direttive degli organi sociali, nonostante i richiami ricevuti.
8. Il Commissario Straordinario dura in carica per il periodo stabilito dal Consiglio Direttivo, comunque non superiore ad un anno.
9. Il Consiglio Direttivo può nominare, per la risoluzione di specifici problemi che non comportino la revoca degli organi sociali della struttura periferica e/o per l'avvio delle attività finalizzate alla costituzione di una nuova struttura periferica, un Commissario ad acta, indicando i poteri attribuiti, la durata dell'incarico e il compito assegnato.

### **Art. 23 – Rapporti tra l'Associazione e le strutture periferiche.**

1. Le strutture periferiche costituiscono esclusivamente articolazioni dell'Associazione con autonomia progettuale ed organizzativa entro i limiti delle determinazioni degli organi sociali dell'Associazione.
2. Esse hanno natura di Associazioni non riconosciute ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 e seguenti del codice civile; in quanto tali hanno proprie autonome responsabilità giuridiche, patrimoniali e contrattuali.
3. Ogni struttura periferica risponde direttamente, ed ogni dirigente di struttura periferica risponde personalmente, delle obbligazioni assunte e di eventuali violazioni di legge, che per nessun motivo, titolo e ragione possono essere ricondotte alla struttura nazionale, per assenza di immedesimazione organica, amministrativa e funzionale.
4. La struttura nazionale risponde delle sole obbligazioni assunte direttamente per il tramite dei propri organi; per nessun titolo, motivo e ragione può essere chiamata a rispondere delle obbligazioni assunte da soci o da dirigenti delle strutture periferiche.
5. I soci sostenitori ed i simpatizzanti possono prestare la loro attività personale nelle strutture periferiche, a titolo volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto e senza che possa presumersi l'intercorrere di un rapporto lavorativo.
6. Le strutture periferiche possono costituire rapporti di lavoro, nel pieno rispetto delle norme vigenti, anche in tema di sicurezza, con obbligazione diretta e personale a carico delle singole strutture periferiche e del sottoscrittore del contratto; in nessun modo qualsivoglia obbligazione può essere ricondotta alle strutture nazionali dell'Associazione.

## **TITOLO VIII**

### **Art. 24- Disposizioni generali**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.